

Ministero della giustizia

Prov. 18-7-2011

Introduzione di specifiche tecniche previste dall'articolo 4, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.

Publicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2011, n. 175.

Epigrafe

Premessa

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 *(Ambito di applicazione)*

Art. 2 *(Definizioni)*

CAPO II

SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

Art. 3 *(Infrastrutture informatiche - art. 3 del regolamento)*

Art. 4 *(Gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia - art. 4 del regolamento)*

Art. 5 *(Portale dei servizi telematici - art. 6 del regolamento)*

Art. 6 *(Identificazione informatica - art. 6 del regolamento)*

Art. 7 *(Registro generale degli indirizzi elettronici - art. 7 del regolamento)*

Art. 8 *(Alimentazione del registro generale degli indirizzi elettronici - art. 7 del regolamento)*

Art. 9 *(Professionisti non iscritti in albi - art. 7 del regolamento)*

Art. 10 *(Sistemi informatici per i soggetti abilitati interni - art. 8 del regolamento)*

Art. 11 *(Fascicolo informatico - art. 9 del regolamento)*

CAPO III

TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

Art. 12 *(Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico - art. 11 del regolamento)*

Art. 13 *(Formato dei documenti informatici allegati - art. 12 del regolamento)*

Art. 14 *(Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati - art. 13 del regolamento)*

Art. 15 *(Documenti probatori e allegati non informatici - art. 14 del regolamento)*

Art. 16 *(Deposito dell'atto del processo da parte dei soggetti abilitati interni - art. 15 del regolamento)*

Art. 17 *(Comunicazioni per via telematica - art. 16 del regolamento)*

Art. 18 *(Comunicazioni contenenti dati sensibili - art. 16 del regolamento)*

Art. 19 *(Notificazioni per via telematica - art. 17 del regolamento)*

Art. 20 *(Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari - art. 19 del regolamento)*

Art. 21 *(Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno - art. 20 del regolamento)*

Art. 22 *(Richiesta delle copie di atti e documenti - art. 21 del regolamento)*

Art. 23 *(Rilascio delle copie di atti e documenti - art. 21 del regolamento)*

CAPO IV

CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

Art. 24 *(Requisiti di sicurezza - art. 26 del regolamento)*

Art. 25 (*Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati art. 28 del regolamento*)

CAPO V
PAGAMENTI TELEMATICI

Art. 26 (*Requisiti relativi al processo di pagamento telematico - art. 30 del regolamento*)

Art. 27 (*Oggetti informatici interessati nel pagamento telematico - art. 30 del regolamento*)

Art. 28 (*Riscontro del pagamento telematico - art. 30 del regolamento*)

Art. 29 (*Diritto di copia - art. 31 del regolamento*)

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 (*Gestione del transitorio - art. 35 del regolamento*)

Art. 31 (*Efficacia*)

Allegato 1 - Banche dati e sistemi di cui all'art. 3, comma 2(1)

Allegato 2 - Struttura di comunicazioneisoggetti.xml(1)

Allegato 3 - Struttura di esiti.xml(1)

Allegato 4 - Dtd dei file e messaggi di sistema (1)

Allegato 5 - Struttura di datiatto.xml (1)

Allegato 6 - Formato dei messaggi relativi al deposito della busta telematica(1)

Allegato 7 - Formato dei messaggi relativi alle notificazioni telematiche(1)

Allegato 8 - Formato dei messaggi relativi alle comunicazioni telematiche (1)

Allegato 9 - Formato dei messaggi relativi al rilascio delle copie(1)

Allegato 10 - Xsd relativi al catalogo dei servizi telematici(1)

Allegato 11 - Informazioni sugli utenti dei punti di accesso (1)

Provv. 18 luglio 2011 ⁽¹⁾ ⁽³⁾.

Introduzione di specifiche tecniche previste dall'[articolo 4, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44](#), recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e successive modificazioni, ai sensi dell'[articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193](#), convertito nella [legge 22 febbraio 2010, n. 24](#). ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2011, n. 175.

(2) Emanato dal Ministero della giustizia.

(3) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Il responsabile

per i sistemi informativi automatizzati

Visto il [decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44](#) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011), portante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e successive modificazioni, ai sensi dell'[articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193](#), convertito nella [legge 22 febbraio 2010, n. 24](#)»;

Visto il [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e successive modificazioni;

Visto il [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68](#), recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'[articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3](#)»;

Visto il [decreto ministeriale 27 aprile 2009](#), recante «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia»;

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009](#), recante «Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»;

Rilevata la necessità di adottare le specifiche tecniche previste dall'[articolo 34, comma 1, del citato decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44](#);

Acquisito il parere espresso in data 17 giugno 2011 dal Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere espresso in data 15 giugno 2011 da DigitPA;

Emana

il seguente provvedimento:

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione) ⁽⁴⁾

1. Il presente provvedimento stabilisce le specifiche tecniche previste dall'[articolo 34](#), comma 1, del regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e successive modificazioni, ai sensi dell'[articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193](#), convertito nella [legge 22 febbraio 2010, n. 24](#).

(4) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Art. 2 (Definizioni) ⁽⁵⁾

1. Ai fini del presente provvedimento, oltre alle definizioni contenute nell'[articolo 2](#) del regolamento, si intende:

a) regolamento: il [decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44](#), portante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e successive modificazioni, ai sensi dell'[articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193](#), convertito nella [legge 22 febbraio 2010, n. 24](#)";

b) CEC-PAC: Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadini, di cui al [D.P.C.M. 6 maggio 2009](#);

c) CNS: Carta Nazionale dei Servizi;

d) CSV: Comma-separated values;

e) DTD: Document Type Definition;

f) DGSIA: Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

g) GSU: Sistema di gestione informatizzata dei registri per gli uffici notifiche e protesti;

h) HSM: Hardware Security Module;

i) HTTPS: HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer;

j) IMAP: Internet Message Access Protocol;

k) PdA: Punto di Accesso, come definito all'[art. 23](#) del regolamento;

l) PEC: Posta Elettronica Certificata;

m) POP: Post Office Protocol;

n) PP.AA.: Pubbliche Amministrazioni;

o) RdA: Ricevuta di Accettazione della Posta Elettronica Certificata;

p) RdAC: Ricevuta di Avvenuta Consegna della Posta Elettronica Certificata;

q) ReGIndE: Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, come definito all'[art. 7](#) del regolamento;

- r) SMTP: Simple Mail Transfer Protocol;
 - s) UU.GG.: Uffici Giudiziari;
 - t) WSDL: Web Services Definition Language;
 - u) XML; eXtensible Markup Language;
 - v) XSD: XML Schema Definition;
 - w) SPC: Sistema Pubblico di Connettività;
 - x) PKCS#11: interfaccia di programmazione che consente di accedere alle funzionalità crittografiche del token; tramite l'opportuna sequenza di chiamate al token per mezzo dell'interfaccia PKCS#11 è possibile implementare la procedura di identificazione;
 - y) CAdES (CMS Advanced Electronic Signature): formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 101 733 V1.7.4 e basata a sua volta sulle specifiche RFC 3852 e RFC 2634 e successive modificazioni;
 - z) PAdES (PDF Advanced Electronic Signature): formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modificazioni;
 - aa) OID (Object Identifier): codice univoco basato su una sequenza ordinata di numeri per l'identificazione di evidenze informatiche utilizzate per la rappresentazione di oggetti come estensioni, attributi, documenti e strutture di dati in genere nell'ambito degli standard internazionali relativi alla interconnessione dei sistemi aperti che richiedono un'identificazione univoca in ambito mondiale.
-

(5) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

CAPO II

SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

Art. 3 (*Infrastrutture informatiche - art. 3 del regolamento*) ⁽⁶⁾

1. Il sistema informatico del Ministero della giustizia è articolato, salvo le infrastrutture unitarie e comuni, a livello interdistrettuale e distrettuale. In fase transitoria e quando ragioni tecniche lo rendono assolutamente necessario, possono essere mantenute strutture a livello locale.
 2. Fermo quanto previsto da altre disposizioni, costituiscono infrastrutture unitarie e comuni le banche dati e i sistemi informatici indicati nell'[allegato 1](#).
 3. Il sistema di posta elettronica certificata è gestito dal fornitore presso la propria sala server, collegata ad SPC secondo le relative regole di interoperabilità e sicurezza.
 4. Il dispiegamento di detti sistemi rispetta le disposizioni di cui al [decreto del Ministro della giustizia in data 27 aprile 2009](#), recante "Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia".
 5. Il Responsabile S.I.A. emana ed aggiorna periodicamente, con proprio decreto, le linee guida per la organizzazione e gestione del sistema informatico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le linee guida sono rese note con gli opportuni strumenti di comunicazione ed in ogni caso sul sito internet dell'Amministrazione.
 6. Le strutture elaborative serventi ed i dati sono allocati in corrispondenza delle componenti di cui ai commi precedenti.
-

(6) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Art. 4 (*Gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia - art. 4 del regolamento*) ⁽⁷⁾

1. Il Ministero della giustizia si avvale del proprio gestore di posta elettronica certificata, che rilascia e gestisce apposite caselle di PEC degli uffici giudiziari e degli UNEP da utilizzare esclusivamente per i servizi previsti dal regolamento, nel rispetto delle specifiche tecniche riportate in questo provvedimento.
2. Le caselle appartengono ad apposito sotto-dominio (civile.ptel.giustiziacert.it e penale.ptel.giustiziacert.it) e possono ricevere unicamente messaggi di posta elettronica certificata. I messaggi di posta elettronica ordinaria vengono automaticamente scartati.
3. Il gestore dei servizi telematici utilizza i protocolli POP3, POP3S, IMAP, IMAPS e SMTP per collegarsi al gestore di posta elettronica certificata del Ministero.
4. La codifica dei singoli uffici, comprensiva del relativo indirizzo di PEC, è contenuta nel catalogo dei servizi

telematici di cui all'[articolo 5](#), comma 3.

5. Non possono essere utilizzate diverse caselle di PEC per la trasmissione e il deposito di atti processuali.

6. Il Ministero della giustizia conserva il log dei messaggi, transitati attraverso il proprio gestore di posta elettronica certificata, per dieci anni. A tal fine, il gestore di PEC del Ministero invia giornalmente, a una casella di posta di sistema, il log in formato CSV. Il log, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, è relativo a tutti gli indirizzi del sotto-dominio delle caselle del processo telematico e contiene tutti gli eventi relativi ai messaggi pervenuti, conservando le seguenti informazioni:

- a) il codice identificativo univoco assegnato al messaggio originale;
- b) la data e l'ora dell'evento;
- c) il mittente del messaggio originale;
- d) i destinatari del messaggio originale;
- e) l'oggetto del messaggio originale;
- f) il tipo di evento (accettazione, ricezione, consegna, emissione ricevute, errore, ecc.);
- g) il codice identificativo dei messaggi correlati generati (ricevute, errori, ecc.);
- h) il gestore mittente.

7. Un apposito modulo nell'ambito del portale dei servizi telematici comprende i componenti funzionali necessari per l'acquisizione, il salvataggio e l'interrogazione dei log prodotti dal servizio di PEC.

8. I web service d'interrogazione dei log PEC sono disponibili ai sistemi interni al dominio Giustizia.

9. Le comunicazioni di atti e documenti tra l'ufficio del pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, avvengono mediante i gestori di posta elettronica certificata delle forze di polizia, le cui caselle sono rese disponibili unicamente agli utenti abilitati; in questo caso il gestore dei servizi telematici utilizza un canale sicuro progetto da un meccanismo di crittografia ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 20](#).

(7) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Art. 5 (*Portale dei servizi telematici - art. 6 del regolamento*) ⁽⁸⁾

1. Il portale dei servizi telematici è accessibile all'indirizzo www.processotelematico.giustizia.it ed è composto di una "area pubblica" e di una "area riservata".

2. L'"area pubblica", dal titolo "Servizi online Uffici Giudiziari", è composta da tutte le pagine web e i servizi del portale disponibili ad accesso senza l'impiego di apposite credenziali, sistemi di identificazione e requisiti di legittimazione; in essa sono disponibili le seguenti tipologie d'informazione:

- a) Informazioni e documentazione sui servizi telematici del dominio giustizia;
- b) Raccolte giurisprudenziali;
- c) Informazioni essenziali sullo stato dei procedimenti pendenti, rese disponibili in forma anonima; in questo caso, i parametri e i risultati di ricerca riportano unicamente i dati identificativi dei procedimenti (numero di ruolo, numero di sentenza, ecc.), senza riferimenti in chiaro ai nomi o ai dati personali delle parti e tali per cui non sia possibile risalire all'identità dell'interessato. Il canale di comunicazione per l'accesso a tali informazioni è cifrato (HTTPS).

3. Nell'area pubblica è consultabile il catalogo dei servizi telematici, che si compone di una serie di file aventi lo scopo di censire, in forma strutturata, tutte le informazioni relative ai servizi telematici, secondo gli XSD di cui all'[Allegato 10](#).

4. Per "area riservata" s'intende il contenitore di tutte le pagine e i servizi del portale disponibili previa identificazione informatica, come disciplinata dall'[articolo 6](#).

5. Nell'area riservata sono disponibili informazioni, dati e provvedimenti giudiziari in formato elettronico, secondo quanto previsto all'[art. 27](#) del regolamento, nonché i servizi di pagamento telematico e di richiesta copie.

(8) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Art. 6 (*Identificazione informatica - art. 6 del regolamento*) ⁽⁹⁾

1. L'identificazione informatica avviene sul portale dei servizi telematici mediante carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi e sul punto di accesso mediante token crittografico (smart card, chiavetta USB o altro

dispositivo sicuro); in quest'ultimo caso, l'identificazione avviene nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a) Il certificato deve essere rilasciato da una Certification Authority (CA), accreditata da DigitPA, che si fa garante dell'identità del soggetto;
- b) Il certificato deve rispettare il profilo del certificato previsto dalla Carta Nazionale dei Servizi (CNS), facendo riferimento all'Appendice 1 del documento rilasciato dal CNIPA: "Linee guida per l'emissione e l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi". L'estensione Certificate Policy (2.5.29.32) può essere valorizzata con un Object Identifier (OID) definito dalla CA;
- c) In termini di sicurezza, i dispositivi ammessi sono i dispositivi personali consentiti per la firma elettronica qualificata e quindi smart card e token USB, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I dispositivi sicuri devono essere certificati Common Criteria EAL4+ con traguardo di sicurezza o profilo di protezione conforme alle disposizioni comunitarie;
- d) In termini d'interoperabilità, sono ammissibili dispositivi che consentano la disponibilità di entrambe le interfacce PKCS#11 e CSP; in particolare entrambe le interfacce devono consentire l'accesso alla procedura d'identificazione forte mediante digitazione del PIN da parte dell'utente; il dispositivo deve inoltre rispettare la strutturazione del file system come da specifiche CNS.

2. In fase di identificazione, il punto di accesso o il portale dei servizi telematici verifica la validità del certificato presente nel token crittografico utilizzato dall'utente che accede; prima di consentire qualunque operazione, inoltre, il punto di accesso verifica che il token crittografico sia collegato alla postazione; in caso contrario, invalida e termina la sessione.

3. Il Ministero della giustizia verifica, anche attraverso opportune visite ispettive, che i punti di accesso rispettino i predetti requisiti.

4. La violazione di queste regole di sicurezza comporta per il punto di accesso la sospensione dell'autorizzazione a erogare i servizi, fino al definitivo rispetto dei requisiti.

5. Possono essere utilizzati certificati di autenticazione non conformi alle specifiche di cui sopra, purché emessi entro il 30 settembre 2011.

(9) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Art. 7 (*Registro generale degli indirizzi elettronici - art. 7 del regolamento*) ⁽¹⁰⁾

1. Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) è gestito dal Ministero della giustizia e contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di PEC dei soggetti abilitati esterni.

2. Il ReGIndE censisce i soggetti abilitati esterni che intendono fruire dei servizi telematici di cui al presente regolamento.

3. I sistemi di gestione informatizzata dei registri di cancelleria utilizzano il ReGIndE al fine di evitare l'inserimento manuale dei dati.

4. Le categorie di soggetti (nel prosieguo anche enti) il cui profilo anagrafico alimenta il ReGIndE sono:

- a) soggetti appartenenti ad un ente pubblico che svolgano uno specifico ruolo nell'ambito di procedimenti (ad esempio avvocati e funzionari dell'INPS e dell'Avvocatura dello Stato, avvocati e funzionari delle PP.AA.);
- b) professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge (ad esempio consiglio dell'ordine degli avvocati o consiglio nazionale del Notariato);
- c) professionisti non iscritti ad alcun albo: tutti quei soggetti nominati dal giudice come consulenti tecnici d'ufficio - o più in generale ausiliari del giudice - non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l'albo al Ministero della giustizia (ad eccezione degli avvocati).

5. Il ReGIndE non gestisce informazioni già presenti in registri disponibili alle PP.AA., qualora questi siano accessibili in via telematica ai sensi dell'[articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), il cui contenuto occorre ai sistemi del dominio Giustizia; da tali registri (tra cui il registro delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini) sono recuperati gli indirizzi di PEC dei professionisti e delle imprese, nonché gli indirizzi CEC-PAC dei cittadini ivi censiti.

6. Il ReGIndE è direttamente accessibile dai sistemi interni al dominio giustizia, attraverso un apposito web service.

7. Il ReGIndE è consultabile dai soggetti abilitati esterni tramite il proprio punto di accesso o tramite il Portale dei Servizi Telematici (area riservata), su connessioni sicure (SSL v3), attraverso un apposito web service; i relativi WSDL sono pubblicati nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.

(10) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai

sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Art. 8 (*Alimentazione del registro generale degli indirizzi elettronici - art. 7 del regolamento*) ⁽¹¹⁾

1. L'alimentazione del ReGIndE avviene previo invio al responsabile per i sistemi informativi automatizzati di un documento di censimento contenente le informazioni necessarie ad identificare:

- a) l'ente stesso attraverso: codice ente, descrizione, codice fiscale/partita iva;
- b) il nominativo e il codice fiscale del delegato all'invio dell'albo, che dovrà sottoscrivere con firma digitale o firma elettronica qualificata l'albo in trasmissione;
- c) la casella di PEC utilizzata per l'invio dell'albo.

2. Il documento di censimento di cui al comma precedente aderisce al modello reperibile nell'area pubblica del portale e viene inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata del responsabile per i sistemi informativi automatizzati: prot.dgsia.dog@giustiziacert.it.

3. terminate le operazioni di censimento da parte del responsabile per i sistemi informativi automatizzati, l'ente mittente del documento di censimento riceve una risposta; in caso di esito positivo, l'ente può procedere all'invio dell'albo secondo le seguenti specifiche:

- a) il messaggio deve essere di posta elettronica certificata; non sono considerati i messaggi di posta ordinaria;
- b) non vi sono vincoli sull'oggetto nè sul body del messaggio;
- c) l'indirizzo di PEC mittente deve essere censito tra quelli delegati all'invio e riportati nel documento di censimento;
- d) deve essere allegato un solo file (ComunicazioniSoggetti.xml), sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata;
- e) la firma digitale o firma elettronica qualificata deve appartenere al soggetto delegato di cui al comma 1, lettera b), sulla base del codice fiscale censito;
- f) il file ComunicazioniSoggetti.xml deve essere conforme all'XML-Schema di cui all'[Allegato 2](#);
- g) il codice ente specificato nel file deve essere tra quelli censiti.

4. Il mancato rispetto di uno o più dei vincoli di cui all'articolo precedente comporta un messaggio automatico di esito negativo; in questo caso l'allegato ComunicazioniSoggetti.xml viene scartato.

5. A ogni invio corrisponde una risposta tramite PEC; il messaggio ha come oggetto la medesima descrizione del messaggio originale con il suffisso "- Esito" e riporta in allegato l'esito dell'elaborazione del messaggio con le eventuali eccezioni; il formato del messaggio di esito, inviato come allegato al messaggio di PEC, è descritto nell'[Allegato 3](#).

6. L'esito si riferisce sia ad errori presenti sui dati e, quindi riconducibili alle informazioni dei singoli soggetti (come ad esempio codice fiscale inesistente), sia ad errori legati a vincoli e prerequisiti che presuppongono la validità dell'invio di un albo (ad esempio: censimento dell'ente richiedente e dei soggetti abilitati all'invio dell'albo).

7. Ad ogni nuovo indirizzo di PEC registrato nelle anagrafiche a seguito dell'inserimento di un nuovo soggetto o di modifica di uno esistente, viene inviato un messaggio di PEC di cortesia in cui si attesta l'avvenuta registrazione.

(11) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Art. 9 (*Professionisti non iscritti in albi - art. 7 del regolamento*) ⁽¹²⁾

1. I professionisti non iscritti all'albo, oppure per i quali il proprio ordine di appartenenza non abbia provveduto all'invio di copia dell'albo (ad eccezione degli avvocati), si registrano al ReGIndE attraverso un Punto di Accesso (PdA) o attraverso il Portale dei Servizi Telematici, previa identificazione, effettuando altresì l'inserimento (upload) del file che contiene copia informatica, in formato PDF, dell'incarico di nomina da parte del giudice; tale file è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata dal soggetto che intende iscriversi.

2. Il PdA provvede a trasmettere l'avvenuta registrazione con le medesime modalità di cui all'articolo precedente, con la differenza che il file ComunicazioniSoggetti.xml è digitalmente sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata dal PdA.

3. Qualora il professionista di cui al comma 1 s'isciva ad un albo, oppure pervenga copia dell'albo da parte dell'ordine di appartenenza, prevalgono i dati trasmessi dall'ordine stesso; in questo caso il sistema cancella la prima iscrizione e invia un messaggio PEC di cortesia al professionista.

(12) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai

sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Art. 10 (*Sistemi informatici per i soggetti abilitati interni - art. 8 del regolamento*) ⁽¹³⁾

1. I sistemi informatici a disposizione dei soggetti abilitati interni sono conformi alle regole di cui al [D.M. 27 aprile 2009](#) e mettono a disposizione le funzioni relative a:

- a) ricezione, accettazione e trasmissione dei dati e dei documenti informatici;
- b) consultazione e gestione del fascicolo informatico.

2. Per l'accesso ai sistemi di cui al comma precedente dall'interno degli uffici giudiziari, l'identificazione è effettuata mediante coppia di credenziali "nome utente/password" ovvero mediante identificazione informatica ai sensi dell'[articolo 6](#).

3. Per l'accesso ai sistemi di cui al comma 1 dall'esterno della Rete Giustizia, l'identificazione è effettuata dal portale dei servizi telematici sulla base del sistema "Active Directory Nazionale" (ADN) e secondo le specifiche di cui all'[articolo 6](#); ai soli fini del recupero dall'esterno delle informazioni di registro da parte dei sistemi a disposizione dei magistrati in ambito civile, è sufficiente l'identificazione sulla base del sistema ADN purché l'interrogazione dei dati finalizzati al recupero preveda l'indicazione del numero di ruolo generale nonché del codice fiscale dell'attore principale e del convenuto principale del procedimento.

(13) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Art. 11 (*Fascicolo informatico - art. 9 del regolamento*) ⁽¹⁴⁾

1. Il fascicolo informatico raccoglie i documenti (atti, allegati, ricevute di posta elettronica certificata) da chiunque formati, nonché le copie informatiche dei documenti; raccoglie altresì le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.

2. Il sistema di gestione del fascicolo informatico, realizzato secondo quanto previsto all'articolo 41 del CAD, è la parte del sistema documentale del Ministero della giustizia che si occupa di archiviare e reperire tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che all'esterno; fornisce pertanto ai sistemi fruitori (sistemi di gestione dei registri di cancelleria, gestore dei servizi telematici e strumenti a disposizione dei magistrati) tutte le primitive - espone attraverso appositi web service - necessarie per il recupero, l'archiviazione e la conservazione dei documenti informatici, secondo le normative in vigore; l'accesso al sistema di gestione documentale avviene soltanto per il tramite dei sistemi fruitori, che gestiscono le logiche di profilazione e autorizzazione.

3. Le operazioni di accesso al fascicolo informatico sono registrate in un apposito file di log che contiene le seguenti informazioni:

- a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso;
- b) il riferimento al documento prelevato o consultato (codice identificativo del documento nell'ambito del sistema documentale);
- c) la data e l'ora dell'accesso.

Il suddetto file di log è sottoposto a procedura di conservazione, sempre nell'ambito del sistema documentale, per cinque anni.

(14) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

CAPO III

TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

Art. 12 (*Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico - art. 11 del regolamento*) ⁽¹⁵⁾

1. L'atto del processo in forma di documento informatico rispetta i seguenti requisiti:

- a) è in formato PDF;
- b) è privo di elementi attivi;
- c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;

d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna, pertanto il file ha la seguente denominazione: <nome file libero>.pdf.p7m;

e) è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell'[Allegato 5](#); esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

2. La struttura del documento firmato è CADES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica. La modalità di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata è del tipo "firme multiple indipendenti" o parallele, e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento (o contenuto della busta). L'ordine di apposizione delle firme dei firmatari non è significativo e un'alterazione dell'ordinamento delle firme non pregiudica la validità della busta crittografica; il file generato si presenta con un'unica estensione p7m. Il meccanismo qui descritto è valido sia per l'apposizione di una firma singola che per l'apposizione di firme multiple.

(15) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Art. 13 (*Formato dei documenti informatici allegati - art. 12 del regolamento*) ⁽¹⁶⁾

1. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:

- a) .pdf;
- b) .odf;
- c) .rtf;
- d) .txt;
- e) .jpg;
- f) .gif;
- g) .tiff;
- h) .xml.

2. È consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente:

- a) .zip;
- b) .rar;
- c) .arj.

3. Gli allegati possono essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; nel caso di formati compressi la firma digitale, se presente, deve essere applicata dopo la compressione.

(16) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Art. 14 (*Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati - art. 13 del regolamento*) ⁽¹⁷⁾

1. L'atto e gli allegati sono contenuti nella cosiddetta "busta telematica", ossia un file in formato MIME che riporta tutti i dati necessari per l'elaborazione da parte del sistema ricevente (gestore dei servizi telematici); in particolare la busta contiene il file Atto.enc, ottenuto dalla cifratura del file Atto.msg, il quale contiene a sua volta:

- a) IndiceBusta.xml: il DTD è riportato nell'[Allegato 4](#);
- b) DatiAtto.xml: gli XSD sono riportati nell'[Allegato 5](#);
- c) <nome file (libero)>.pdf.p7m: atto vero e proprio, in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata (firma esterna);
- d) AllegatoX.xxx[.p7m]: uno o più allegati nei formati di file di cui all'[articolo 13](#), eventualmente sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; il nome del file può essere scelto liberamente.

2. La cifratura di Atto.msg è eseguita con la chiave di sessione (ChiaveSessione) cifrata con il certificato del destinatario; IssuerDname è il Distinguished Name della CA che ha emesso il certificato dell'ufficio giudiziario o dell'UNEP destinatario, SerialNumber è il numero seriale del certificato dell'ufficio giudiziario o dell'UNEP destinatario; l'algoritmo utilizzato per l'operazione di cifratura simmetrica del file è il 3DES e le chiavi simmetriche di sessione sono cifrate utilizzando la chiave pubblica contenuta nel certificato del destinatario; le chiavi di cifratura degli uffici giudiziari sono disponibili nell'area pubblica del portale dei servizi telematici (il relativo percorso e nome file è indicato nel catalogo dei servizi telematici); lo standard previsto è il CADES.

3. La dimensione massima consentita per la busta telematica è pari a 30 Megabyte.
4. La busta telematica viene trasmessa all'ufficio giudiziario destinatario in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata che rispetta le specifiche su mittente, destinatario, oggetto, corpo e allegati come riportate nell'[Allegato 6](#).
5. Il gestore dei servizi telematici scarica il messaggio dal gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia ed effettua le verifiche formali sul messaggio; le eccezioni gestite sono le seguenti:
 - a) T001: l'indirizzo del mittente non è censito in ReGIndE;
 - b) T002: Il formato del messaggio non è aderente alle specifiche;
 - c) T003: la dimensione del messaggio eccede la dimensione massima consentita.
6. Il gestore dei servizi telematici, nel caso in cui il mittente sia un avvocato, effettua l'operazione di certificazione, ossia recupera lo status del difensore da ReGIndE; nel caso in cui lo status non sia "attivo", viene segnalato alla cancelleria.
7. Il gestore dei servizi telematici effettua i controlli automatici (formali) sulla busta telematica; le possibili anomalie all'esito dell'elaborazione della busta telematica sono codificate secondo le seguenti tipologie:
 - a) WARN: anomalia non bloccante; si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico (ad esempio manca la procura alle liti allegata all'atto introdotto);
 - b) ERROR: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell'ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l'accettazione o rifiutando il deposito (esempio: certificato di firma non valido o mittente non firmatario dell'atto);
 - c) FATAL: eccezione non gestita o non gestibile (esempio: impossibile decifrare la busta depositata o elementi della busta mancanti ma fondamentali per l'elaborazione).
8. La codifica puntuale degli errori indicati al comma precedente è pubblicata e aggiornata nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.
9. All'esito dei controlli di cui ai commi precedenti, il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata riportante eventuali eccezioni riscontrate.
10. Il gestore dei servizi telematici, all'esito dell'intervento dell'ufficio, invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione operato dalla cancelleria o dalla segreteria dell'ufficio giudiziario destinatario.

(17) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Art. 15 (*Documenti probatori e allegati non informatici - art. 14 del regolamento*) ⁽¹⁸⁾

1. I documenti probatori e gli allegati depositati in formato analogico, sono identificati e descritti in un'apposita sezione dell'atto del processo in forma di documento informatico e comprendono, per l'individuazione dell'atto di riferimento, i seguenti dati:
 - a) numero di ruolo della causa;
 - b) progressivo dell'allegato;
 - c) indicazione della prima udienza successiva al deposito.

(18) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Art. 16 (*Deposito dell'atto del processo da parte dei soggetti abilitati interni - art. 15 del regolamento*) ⁽¹⁹⁾

1. I soggetti abilitati interni utilizzano appositi strumenti per la redazione degli atti del processo in forma di documento informatico e per la loro trasmissione alla cancelleria o alla segreteria dell'ufficio giudiziario.
2. L'atto è inserito nella medesima busta telematica di cui all'[articolo 14](#) e viene trasmesso su canale sicuro (SSL v3) al gestore dei servizi telematici, tramite collegamento sincrono (http/SOAP); si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 10](#), comma 2.
3. Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica in formato PDF, e lo sottoscrive con firma digitale o firma elettronica qualificata.

(19) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Art. 17 (*Comunicazioni per via telematica - art. 16 del regolamento*) ⁽²⁰⁾

1. Il gestore dei servizi telematici provvede ad inviare le comunicazioni per via telematica, provenienti dall'ufficio giudiziario, alla casella di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno destinatario, recuperando il relativo indirizzo sul ReGIndE; il formato del messaggio è riportato nell'[Allegato 8](#); la comunicazione è riportata nel corpo del messaggio nonché nel file allegato Comunicazione.xml (il relativo DTD è riportato nell'[Allegato 4](#)).
 2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario, attraverso apposite funzioni messe a disposizione dai sistemi informatici di cui all'[articolo 10](#), provvede ad effettuare una copia informatica in formato PDF di eventuali documenti cartacei da comunicare; la copia informatica è conservata nel fascicolo informatico.
 3. Il gestore dei servizi telematici recupera le ricevute della posta elettronica certificata e gli avvisi di mancata consegna dal gestore di PEC del Ministero e li conserva nel fascicolo informatico; la ricevuta di avvenuta consegna è di tipo breve.
-

(20) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Art. 18 (*Comunicazioni contenenti dati sensibili - art. 16 del regolamento*) ⁽²¹⁾

1. La comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata per estratto: in questo caso al destinatario viene recapitato l'avviso disponibilità della comunicazione di cancelleria, secondo il formato riportato nell'[Allegato 8](#); il destinatario effettua il prelievo dell'atto integrale accedendo all'indirizzo (URL) contenuto nel suddetto messaggio di PEC di avviso.
 2. Il prelievo di cui al comma precedente avviene attraverso l'apposito servizio proxy del portale dei servizi telematici, su canale sicuro (protocollo SSL); tale servizio effettua l'identificazione informatica dell'utente, ai sensi dell'[articolo 6](#); il prelievo è consentito unicamente se l'utente è registrato nel ReGIndE.
 3. Il prelievo di cui al comma precedente avviene da un'apposita area di download del gestore dei servizi telematici, dove viene gestita e mantenuta un'apposita tabella recante le seguenti informazioni:
 - a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il prelievo o la consultazione;
 - b) il riferimento al documento prelevato o consultato (codice univoco inserito nell'URL inviato nell'avviso di cui al comma 4);
 - c) la data e l'ora di invio dell'avviso;
 - d) la data e l'ora del prelievo o della consultazione.
 4. Le informazioni di cui al comma precedente vengono conservate per cinque anni.
-

(21) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Art. 19 (*Notificazioni per via telematica - art. 17 del regolamento*) ⁽²²⁾

1. Al di fuori dei casi previsti dall'[articolo 51, del decreto-legge 5 giugno 2008, n. 112](#) (convertito con modificazioni dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#)) e successive modificazioni, le richieste telematiche di un'attività di notificazione da parte di un ufficio giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell'UNEP in formato XML, attraverso un colloquio diretto, via web service, tra i rispettivi gestori dei servizi telematici, su canale sicuro (SSL v3).
2. Le richieste di notifica effettuate dai soggetti abilitati esterni sono inoltrate all'UNEP tramite posta elettronica certificata, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui agli [articoli 12, 13 e 14](#); all'interno della busta telematica è inserito il file RichiestaParte.xml, il cui XML-Schema è riportato nell'[Allegato 5](#).
3. All'UNEP può essere inviata, sempre all'interno della busta telematica, la richiesta di pignoramento il cui XML-Schema è riportato nell'[Allegato 5](#).
4. Alla notificazione per via telematica da parte dell'UNEP si applicano le specifiche della comunicazione per via telematica di cui all'[articolo 17](#); il formato del messaggio di posta elettronica certificata è riportato nell'[Allegato 7](#).

5. Ai fini della notificazione per via telematica, il sistema informatico dell'UNEP recupera l'indirizzo di posta elettronica del destinatario a seconda della sua tipologia:

- a) soggetti abilitati esterni e professionisti iscritti in albi o elenchi costituiti ai sensi dell'[articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#) convertito con [legge del 28 gennaio 2009, n. 2](#): dal registro generale degli indirizzi elettronici, ai sensi dell'[articolo 7](#), comma 6;
- b) imprese iscritte nel relativo registro: ai sensi dell'[articolo 7](#), comma 5;
- c) cittadini: ai sensi dell'[articolo 7](#), comma 5.

6. Il sistema informatico dell'UNEP, eseguita la notificazione, trasmette - per via telematica a chi ha richiesto il servizio - il documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata e congiunta all'atto cui si riferisce, nonché le ricevute di posta elettronica certificata. La relazione di notificazione è in formato XML e rispetta l'XML-Schema riportato nell'[Allegato 5](#); se il richiedente è un soggetto abilitato esterno, la trasmissione avviene via posta elettronica certificata; il formato del messaggio è riportato nell'[Allegato 7](#).

(22) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Art. 20 (*Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari - [art. 19 del regolamento](#)*) ⁽²³⁾

1. Nelle indagini preliminari le comunicazioni tra l'ufficio del pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria avvengono su canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia (SSL v3).
2. Il sistema di gestione del registro e il sistema documentale garantiscono la tracciabilità delle attività, attraverso appositi file di log, conservati nel sistema documentale stesso.
3. L'atto del processo rispetta le specifiche di cui agli [articoli 12 e 13](#).
4. La comunicazione di atti e documenti nella fase di indagini preliminari avviene tramite posta elettronica certificata, secondo le specifiche di cui all'[articolo 17](#); le caselle di PEC dell'ufficio del pubblico ministero sono attivate presso i gestori di posta elettronica certificata della forze di polizia.
5. Il gestore dei servizi telematici si collega alle caselle di cui al comma precedente su canale sicuro, utilizzando i protocolli POP3Ss o HTTPS, al fine di evitare la trasmissione in chiaro delle credenziali di accesso e dei messaggi.
6. La comunicazione degli atti del processo alle forze di polizia è effettuata per estratto, secondo le specifiche di cui all'[articolo 18](#); l'atto è protetto da meccanismo di crittografia a chiavi asimmetriche, con le medesime specifiche di cui all'[articolo 14](#) comma 2.
7. Gli atti contenuti nel fascicolo informatico, relativi alle indagini preliminari, sono custoditi in una sezione distinta del sistema documentale; ciascun atto potrà essere protetto da un meccanismo di crittografia basato su chiavi asimmetriche, custodite e gestite nell'ambito di un sistema HSM (hardware security module) appositamente dedicato alle operazioni di cifratura e decifratura, invocato dalle applicazioni di gestione dei registri. Ogni istanza della piattaforma di gestione documentale è dotata di apparati HSM dedicati.
8. La trasmissione telematica delle informazioni relative alle notizie di reato avviene tramite cooperazione applicativa tra il sistema di gestione informatizzata dei registri presso l'ufficio del pubblico ministero e il Sistema Informativo Interforze del Ministero dell'Interno, secondo le specifiche del Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop), su canale cifrato attraverso l'uso di certificati server. Le informazioni contenute nella busta di e-Government prevista dalle specifiche SPCoop sono in formato XML.

(23) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Art. 21 (*Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno - [art. 20 del regolamento](#)*) ⁽²⁴⁾

1. La casella di posta elettronica certificata di un soggetto abilitato esterno deve disporre di uno spazio disco minimo pari a 1 Gigabyte.

(24) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Art. 22 (Richiesta delle copie di atti e documenti - [art. 21 del regolamento](#)) ⁽²⁵⁾

1. Per la richiesta telematica di copie di atti e documenti relativi al procedimento è disponibile, sul punto di accesso e sul portale dei servizi telematici, un servizio sincrono attraverso il quale individuare i documenti di cui richiedere copia e, in seguito al perfezionamento del pagamento, inoltrare la richiesta effettiva della copia stessa.

2. Il soggetto che ne ha diritto può richiedere:

- a) copia semplice in formato digitale;
- b) copia semplice per l'avvocato non costituito in formato digitale;
- c) copia autentica in formato digitale;
- d) copia esecutiva in formato digitale;
- e) copia semplice in formato cartaceo;
- f) copia autentica in formato cartaceo;
- g) copia esecutiva in formato cartaceo.

3. I dati relativi alla richiesta sono inoltrati all'ufficio giudiziario attraverso l'invocazione di un apposito web service; al richiedente è restituito l'identificativo univoco della richiesta inoltrata. Tale identificativo univoco è associato all'intero flusso di gestione della richiesta e di rilascio della copia.

4. Nel caso in cui la copia non possa essere rilasciata il sistema, in maniera automatica, comunica al richiedente l'impossibilità di evadere la richiesta.

(25) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Art. 23 (Rilascio delle copie di atti e documenti - [art. 21 del regolamento](#)) ⁽²⁶⁾

1. Il rilascio della copia in formato digitale di atti e documenti viene eseguito secondo le specifiche di cui all'[articolo 16](#) del regolamento e dell'[art. 23-ter, comma 5 del CAD](#); la copia è inviata al richiedente in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata, secondo il formato riportato nell'[Allegato 9](#).

2. Nel caso di copia di documenti contenenti dati sensibili o nel caso di copia di documenti che eccedono il massimo consentito dalla posta elettronica certificata, il messaggio di cui al comma precedente contiene l'avviso di disponibilità della copia, secondo il formato riportato nell'[Allegato 9](#); il prelievo avviene secondo le specifiche di cui all'[articolo 18](#), commi 2, 3 e 4.

3. La copia, informatica o analogica, di documento informatico è corredata del contrassegno di cui all'[articolo 23-ter, comma 5, del CAD](#), al fine di assicurare la provenienza e la conformità all'originale.

4. Il contrassegno di cui al comma precedente è generato elettronicamente su ognuna delle pagine del documento e contiene, nella forma di codice bidimensionale, la pagina del documento informatico di cui si rilascia copia sottoscritta dal cancelliere con firma digitale o firma elettronica qualificata al fine di attestarne la conformità all'originale.

5. Il contrassegno di cui al comma 3 consente la verifica automatica della conformità della copia rilasciata, qualora riprodotta a stampa, al documento informatico da cui è tratta nonché la verifica della firma digitale o firma elettronica qualificata apposta sulla copia al momento del rilascio; tale verifica può essere effettuata dal soggetto richiedente nonché dal soggetto destinatario o beneficiario dell'atto tramite un software di visualizzazione e verifica scaricabile gratuitamente dall'area pubblica del portale dei servizi telematici e configurato per riconoscere esclusivamente i contrassegni generati attraverso strumenti informatici della Giustizia.

6. Il codice bidimensionale di cui al comma 4 è generato tramite codifica Data Matrix definita nello standard ISO/IEC (16022:2006).

(26) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

CAPO IV**CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA****Art. 24** (Requisiti di sicurezza - [art. 26 del regolamento](#)) ⁽²⁷⁾

1. L'architettura dei servizi di consultazione aderisce al modello MVC (Model View Controller) e prevede il disaccoppiamento del front-end, localizzato sul punto di accesso o sul portale dei servizi telematici, dal back-end,

localizzato sul gestore dei servizi telematici, incaricato di esporre i servizi sottoforma di web service (http/SOAP).

2. Il portale dei servizi telematici espone, attraverso un apposito servizio proxy, i web service forniti dal gestore dei servizi telematici, a beneficio dei punti di accesso e di applicazioni esterne.

3. I punti di accesso realizzano autonomamente la parte di front-end, che deve essere localizzata all'interno della intranet del PdA stesso e non deve essere accessibile direttamente dall'esterno.

4. I punti di accesso possono a loro volta esporre i web service forniti dal gestore dei servizi telematici, a beneficio di applicazioni esterne.

5. Il protocollo di trasporto tra il punto di accesso e il proxy è HTTPS; la serializzazione dei messaggi è nel formato XML/SOAP.

6. Le funzionalità fornite dai web service realizzati, nonché le relative regole di invocazione, sono descritte tramite i WSDL pubblicati sull'area pubblica del portale dei servizi telematici.

7. L'accesso ai servizi di consultazione avviene previa identificazione informatica su di un punto di accesso o sul portale dei servizi telematici, secondo le specifiche di cui all'[articolo 6](#); a seguito di tale identificazione, il punto di accesso o il portale dei servizi telematici attribuiscono all'utente un ruolo di consultazione, a seconda del registro di cancelleria; eseguita tale operazione, viene trasmesso al proxy di cui al comma 2 il codice fiscale del soggetto che effettua l'accesso (nell'header http) e il ruolo di consultazione stesso (nel messaggio SOAP); il proxy verifica che il soggetto sia presente nel ReGIndE e in caso trattasi di un avvocato che lo status non sia "radiato" o "cancellato"; qualora la verifica abbia esito positivo, trasmette la richiesta al web service del gestore dei servizi telematici.

8. In base al ruolo di consultazione di cui al comma precedente, il sistema fornisce le autorizzazioni all'accesso rispetto alle informazioni anagrafiche contenute nei sistemi di gestione dei registri o sulla base dell'atto di delega previsto dal regolamento.

9. In fase di richiesta di attivazione, il punto di accesso può adottare meccanismi di identificazione basati sulla gestione federata delle identità digitali (modello GFID), secondo le specifiche di DigitPA; in questo caso, il responsabile per i sistemi informativi automatizzati, valutata la soluzione proposta e opportunamente descritta nel piano della sicurezza, approva il meccanismo di identificazione che soddisfa il livello di sicurezza richiesto.

10. Fuori dai casi previsti ai commi 1 e 9, l'architettura dei servizi di consultazione prevede in via residuale che il punto di accesso o il portale dei servizi telematici effettuino, a seguito dell'identificazione di cui al comma 7, un link diretto dalle proprie pagine alla pagina principale del sito web che rende disponibili i servizi su canale sicuro (HTTPS); in questo caso i dati identificativi del soggetto vengono inseriti nell'header HTTP della richiesta.

11. I servizi di consultazione attivi sono elencati, per singolo ufficio, nel catalogo dei servizi telematici, di cui all'[articolo 5](#), comma 5.

12. L'elenco dei punti di accesso autorizzati è pubblicato nell'area pubblica del portale dei servizi telematici e nel catalogo dei servizi telematici, di cui all'[articolo 5](#), comma 5.

13. Il punto di accesso si dota di un piano della sicurezza, depositato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati unitamente all'istanza di iscrizione all'elenco pubblico dei punti di accesso, che prevede la trattazione, esaustiva e dettagliata, dei seguenti argomenti:

- a) struttura logistica e operativa dell'organizzazione;
- b) ripartizione e definizione delle responsabilità del personale addetto;
- c) descrizione dei dispositivi installati;
- d) descrizione dell'infrastruttura di protezione, per ciascun immobile interessato (e rilevante ai fini della sicurezza);
- e) descrizione delle procedure di registrazione delle utenze;
- f) descrizione relativa all'implementazione dei meccanismi di identificazione informatica;
- g) qualora il PdA integri la gestione delle caselle di PEC dei propri utenti, descrizione delle modalità di integrazione;
- h) procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati;
- i) procedura di gestione dei disastri;
- j) analisi dei rischi e contromisure previste;

14. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto elenco, il responsabile per i sistemi informativi automatizzati verifica il piano della sicurezza di cui al comma precedente e può disporre apposite verifiche in loco, in particolare per accertare il rispetto delle prescrizioni di sicurezza riportate nel presente provvedimento.

15. Il punto di accesso abilita i propri iscritti unicamente a usufruire dei servizi esplicitamente autorizzati dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati e riportati nel catalogo dei servizi telematici.

16. Il punto di accesso si dota di una casella di posta elettronica certificata, che comunica al responsabile per i sistemi informativi automatizzati, da utilizzarsi per inviare e ricevere comunicazioni con il Ministero della giustizia.

(27) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai

sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Art. 25 (*Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati art. 28 del regolamento*) ⁽²⁸⁾

1. L'utente accede ai servizi di consultazione previa registrazione presso un punto di accesso autorizzato o presso il portale dei servizi telematici.
2. Il punto di accesso o il portale dei servizi telematici effettuano la registrazione del soggetto abilitato esterno o dell'utente privato, prelevando il codice fiscale dal token crittografico dell'utente; attraverso un'apposita maschera web, l'utente (senza poter modificare il codice fiscale) completa i propri dati, inserendo almeno le seguenti informazioni:
 - a) nome e cognome;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) residenza;
 - d) domicilio;
 - e) ruolo;
 - f) consiglio dell'ordine o ente di appartenenza;
 - g) casella di posta elettronica certificata.
3. I dati di cui al comma precedente, unitamente alla data in cui è avvenuta la registrazione, sono archiviati e conservati per dieci anni.
4. Gli esperti e gli ausiliari del giudice, non iscritti ad alcun albo professionale o per i quali il proprio ordine non abbia provveduto all'invio dell'albo, presentano, all'atto della registrazione, copia elettronica in formato PDF dell'incarico di nomina da parte del giudice; tale copia è sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata dal soggetto che s'iscrive.
5. Qualora il professionista sia iscritto ad un albo dei consulenti tecnici, istituito presso un tribunale (ai sensi del Capo II, sezione 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile), al PdA viene presentata copia elettronica in formato PDF del provvedimento di iscrizione all'albo stesso da parte del comitato; tale copia è sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata dal soggetto che s'iscrive.
6. Il punto di accesso è tenuto a conservare i documenti informatici di cui ai commi precedenti, e a renderli disponibili, su richiesta, al Ministero della giustizia.
7. I punti di accesso trasmettono al Ministero della giustizia le informazioni relative ai propri utenti registrati secondo le modalità di cui all'[allegato 11](#).

(28) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

CAPO V

PAGAMENTI TELEMATICI

Art. 26 (*Requisiti relativi al processo di pagamento telematico - art. 30 del regolamento*) ⁽²⁹⁾

1. Al fine di comunicare in via telematica all'ufficio giudiziario l'avvenuto pagamento delle spese, dei diritti e del contributo unificato, la ricevuta di versamento è inserita come allegato della busta telematica nel caso di inoltro via PEC, oppure è associata alla richiesta telematica nel caso di istanza gestita tramite un flusso sincrono.
2. Nel caso di pagamento eseguito in modalità non telematica, la ricevuta di versamento è costituita dalla copia informatica dell'originale cartaceo ottenuta per scansione e sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi ne fa uso, mentre nel caso di pagamento in modalità telematica la ricevuta è costituita dal documento originale informatico in formato XML, come disciplinato all'[articolo 28](#), comma 2.
3. Il servizio di pagamento in modalità telematica è messo a disposizione dei soggetti abilitati nell'ambito delle funzionalità del punto di accesso e del portale dei servizi telematici, con lo scopo di permettere il versamento attraverso strumenti telematici e di ricevere l'attestazione del versamento attraverso il medesimo canale telematico; l'accesso ai servizi di pagamento avviene previa identificazione informatica di cui all'[articolo 6](#).
4. Nell'ambito del flusso per il pagamento telematico sono individuati i seguenti componenti architetture:
 - a) Sistema dei Pagamenti (SP): infrastruttura del sistema finanziario costituita dall'insieme di tutti gli strumenti con i quali possono essere acquistati beni e servizi nell'economia, nonché dalle attività e dagli intermediari che consentono l'effettivo trasferimento di tali strumenti da un operatore ad un altro;
 - b) Sistema del Prestatore dei servizi di Pagamento (Psp): piattaforma tecnologica operante presso gli istituti di

credito, Poste Italiane o altri soggetti abilitati che, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito del Sistema dei Pagamenti, mettono a disposizione degli utenti gli strumenti atti ad effettuare il pagamento richiesto;

c) Front-End con il Sistema dei Pagamenti (FESP): componente infrastrutturale (middleware) atto a facilitare lo scambio di informazioni tra i soggetti attraverso la condivisione dei protocolli di colloquio (sia applicativi, che di trasporto), l'implementazione delle logiche di elaborazione della richiesta di pagamento e della ricevuta telematica nonché l'erogazione di eventuali servizi aggiuntivi, tra cui la firma digitale dei documenti scambiati. Le funzioni del componente possono essere integrate in un PdA, integrate nel sistema offerto dal prestatore di servizi (Psp) o condivise (anche da più amministrazioni) essendo messe a fattor comune nell'ambito dell'infrastruttura di sistema della Pubblica Amministrazione (Nodo PA all'interno di SPC);

d) Nodo PA: infrastruttura condivisa all'interno del SPC che gestisce il colloquio con i prestatori dei servizi di pagamento (Psp) e può anchesvolgere le funzioni previste per il FESP.

5. Le modalità tecniche d'interazione tra le componenti di cui al comma precedente devono essere caratterizzate dall'adozione di protocolli sicuri. Nel caso in cui l'interazione avvenga tramite la rete SPC, il requisito è garantito dalla natura riservata della rete stessa. In tutti gli altri casi, il colloquio avviene attraverso l'utilizzo di certificati "server" rilasciati da Certification Authority qualificate.

6. Le funzioni svolte dal portale dei servizi telematici integrano al loro interno le funzioni di pagamento informatico, al fine di offrire all'utente un servizio unico e completo. Le applicazioni offerte dai punti accesso si uniformano a tale principio.

7. Per dare corso al pagamento il prestatore di servizi di pagamento (Psp) concede "fiducia" all'identificazione, operata ai sensi del comma 3, dal punto di accesso o dal portale dei servizi telematici. Ai fini del completamento del processo di pagamento, il prestatore del servizio (Psp) può richiedere all'utente di autenticarsi sul proprio sistema attraverso l'immissione di ulteriori credenziali allo scopo rilasciate.

8. Il processo consente all'utente di scegliere tra diverse modalità di pagamento messe a sua disposizione da una molteplicità di prestatori di servizi di pagamento (Psp).

9. La ricevuta telematica restituita all'utente a fronte del pagamento effettuato in via telematica costituisce prova del trasferimento dell'importo versato sul conto corrente intestato alla Tesoreria dello Stato.

10. I versamenti in Tesoreria sono effettuati in modalità telematica attraverso quanto previsto dalla normativa vigente.

11. Per il recupero delle somme erroneamente versate si procede secondo le modalità previste dalla legge.

(29) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Art. 27 (*Oggetti informatici interessati nel pagamento telematico - art. 30 del regolamento*) ⁽³⁰⁾

1. La Richiesta di Pagamento Telematico (RPT), relativa al versamento di una o più spettanze legate ad un medesimo servizio, è costituita da un file XML, il cui XSD è riportato nell'[Allegato 5](#), che:

a) definisce gli elementi necessari a caratterizzare i pagamenti, in particolare qualifica il versamento con un identificativo univoco del versamento di cui al successivo comma 5;

b) contiene i dati identificativi, variabili a seconda dell'operazione per cui è richiesto il pagamento;

c) contiene una parte riservata (Dati Specifici Riscossione) per inserire informazioni elaborabili automaticamente dai sistemi della Giustizia;

d) viene predisposta dal soggetto richiedente (portale dei servizi telematici o punto di accesso) ed inviata al sistema del prestatore dei servizi di pagamento (Psp) direttamente ovvero attraverso la componente architetture FESP;

e) può essere sottoscritta o meno con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata dal soggetto pagatore, a seconda degli accordi intercorsi con il Prestatore di Servizi di pagamento (PsP).

2. La Ricevuta Telematica (RT) è predisposta dal sistema del prestatore dei servizi di pagamento (Psp) anche attraverso l'utilizzo della componente architetture FESP ed è restituita al soggetto richiedente a fronte di ogni singola RPT: essa è costituita da un file XML, il cui XSD è riportato nell'[Allegato 5](#), che:

a) definisce gli elementi necessari a qualificare il pagamento, tra cui l'esito del pagamento stesso e, in caso positivo, l'identificativo univoco del pagamento assegnato dal sistema del prestatore dei servizi di pagamento (Psp);

b) trasferisce inalterate le stesse informazioni ricevute in ingresso (RPT) relative alla parte riservata (Dati Specifici Riscossione) a disposizione della PA.

3. Il soggetto che emette la Ricevuta Telematica (RT) di cui al comma 2, la sottoscrive - ai sensi dell'[art. 30](#), comma 5 del regolamento - con firma digitale o firma elettronica qualificata in formato CAdES; a tal fine possono essere utilizzati certificati emessi da una autorità di certificazione allo scopo messa a disposizione da DigitPA.

4. Al fine di qualificare in maniera univoca il versamento, è definito l'identificativo di erogazione del servizio (CRS)

che identifica univocamente una richiesta di erogazione servizio da parte dei sistemi informatici del dominio giustizia.

5. Il CRS è generato dal portale dei servizi telematici su specifica richiesta del soggetto richiedente attraverso un servizio sincrono (tramite web service i cui WSDL sono pubblicati sull'area pubblica del portale dei servizi telematici) e ha il seguente formato: <check digits> <identificatore univoco>, dove:

a) <check digit> costituisce il codice numerico di controllo (2 posizioni);

b) <identificatore univoco> è rappresentato da 33 posizioni alfanumeriche così strutturate: <codice PdA richiedente> <codice Sistema Gestore> <codice univoco operazione>; la sezione <codice PdA richiedente> (4 caratteri alfanumerici) assicura flessibilità nella emissione del CRS; la sezione <codice Sistema Gestore> (4 caratteri alfanumerici) rappresenta il sistema a cui è destinata la ricevuta; la sezione <codice univoco operazione> (25 caratteri alfanumerici) contiene un codice "non ambiguo" all'interno del dominio entro il quale viene generato.

6. Il CRS viene inserito nella struttura RPT (elemento identificativoUnivocoVersamento) e viene restituito al punto di accesso o al portale dei servizi telematici all'interno della RT (elemento identificativoUnivocoVersamento).

7. Al momento dell'accettazione della ricevuta di pagamento, il sistema informatico dell'ufficio giudiziario controlla che il CRS non sia stato già utilizzato in altre ricevute e, in tal caso, lo stesso viene annullato al fine di non permettere il riutilizzo della stessa RT.

(30) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Art. 28 (*Riscontro del pagamento telematico - art. 30 del regolamento*) ⁽³¹⁾

1. Allo scopo di permettere all'Amministrazione di verificare e riscontrare le ricevute generate a seguito di pagamento telematico, nell'ambito del dominio giustizia è configurato un sottosistema per la memorizzazione e gestione delle Ricevute Telematiche di cui all'[articolo 27](#); il sottosistema è denominato Repository Ricevute Telematiche (RRT) ed è accessibile a tutte le applicazioni e ai sistemi del dominio Giustizia interessate dai pagamenti telematici.

2. Il punto di accesso o il portale dei servizi telematici provvede ad inviare la RT al sistema RRT contestualmente al rilascio della stessa al soggetto abilitato esterno richiedente.

3. Per l'invio della RT al Repository Ricevute Telematiche è messo a disposizione un apposito servizio (web service) esposto nell'ambito del portale dei servizi telematici; i relativi WSDL sono pubblicati nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.

4. Il sistema RRT permette la gestione delle RT e dei relativi CRS secondo le modalità indicate nell'[articolo 27](#).

5. Le informazioni relative ai pagamenti contenute nel sistema di cui al comma 1 sono messe a disposizione, sulla base di specifica convenzione da sottoscrivere con il responsabile per i sistemi informativi automatizzati, degli enti e delle agenzie pubbliche per l'adempimento dei propri compiti di verifica, controllo e contrasto all'evasione ed elusione.

6. I soggetti abilitati che hanno effettuato i versamenti in via informatica possono consultare sul portale dei servizi telematici, previa identificazione informatica di cui all'[articolo 6](#), le informazioni relative ai pagamenti contenute nel sistema di cui al comma 1.

(31) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Art. 29 (*Diritto di copia - art. 31 del regolamento*) ⁽³²⁾

1. Il sistema informatico del Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo da versare per i diritti di copia; tale importo è calcolato, sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, in base alle indicazioni fornite dall'interessato al momento dell'individuazione dei documenti di cui richiedere copia. L'informazione è messa a disposizione dell'interessato attraverso il servizio di richiesta copie attivo sul punto di accesso e sul portale dei servizi telematici; unitamente all'importo dei diritti ed oneri viene comunicato all'interessato anche l'identificativo univoco associato alla richiesta, associato all'intero flusso di gestione della richiesta e rilascio della copia.

2. La richiesta di copia è soddisfatta solo dopo che è pervenuta la ricevuta di versamento di cui all'[articolo 27](#), comma 2.

(32) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 (*Gestione del transitorio - art. 35 del regolamento*) ⁽³³⁾

1. Al momento dell'attivazione, sul ReGIndE di cui all'[articolo 7](#), dell'indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno, il portale dei servizi telematici invia un messaggio di PEC al medesimo soggetto comunicando l'avvenuta attivazione. La comunicazione riporta espressa avvertenza che il soggetto abilitato esterno dovrà usare per le successive trasmissioni unicamente la casella PEC.
 2. Contestualmente all'invio della comunicazione di cui al comma 1, il portale invia un messaggio di PEC alla casella di servizio del PdA, prevista dall'[articolo 25](#), comma 16.
 3. A decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1, il soggetto abilitato esterno utilizza unicamente il sistema di trasmissione della posta elettronica certificata, così come disciplinato nel presente provvedimento.
 4. A decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore dei servizi telematici:
 - a) Invia comunicazioni e notificazioni solamente alla casella di PEC ivi indicata;
 - b) Consente la ricezione di atti solo tramite PEC, rifiutando automaticamente il deposito tramite altro canale.
-

(33) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Art. 31 (*Efficacia*) ⁽³⁴⁾

1. Il presente decreto acquista efficacia decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
-

(34) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Allegato 1

Banche dati e sistemi di cui all'[art. 3, comma 2](#) ⁽³⁵⁾ ⁽³⁶⁾

(35) Avvertenza: Il provvedimento integrale, munito degli allegati, è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici, nonché sul portale www.processotelematico.giustizia.it.

(36) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Allegato 2

Struttura di comunicazioneisoggetti.xml ⁽³⁷⁾ ⁽³⁸⁾

(37) Avvertenza: Il provvedimento integrale, munito degli allegati, è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici, nonché sul portale www.processotelematico.giustizia.it.

(38) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Allegato 3
Struttura di esiti.xml ⁽³⁹⁾ ⁽⁴⁰⁾

(39) Avvertenza: Il provvedimento integrale, munito degli allegati, è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici, nonché sul portale www.processotelematico.giustizia.it.

(40) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Allegato 4
Dtd dei file e messaggi di sistema ⁽⁴¹⁾ ⁽⁴²⁾

(41) Avvertenza: Il provvedimento integrale, munito degli allegati, è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici, nonché sul portale www.processotelematico.giustizia.it.

(42) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Allegato 5
Struttura di datiatto.xml ⁽⁴³⁾ ⁽⁴⁴⁾

(43) Avvertenza: Il provvedimento integrale, munito degli allegati, è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici, nonché sul portale www.processotelematico.giustizia.it.

(44) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Allegato 6
Formato dei messaggi relativi al deposito della busta telematica ⁽⁴⁵⁾ ⁽⁴⁶⁾

(45) Avvertenza: Il provvedimento integrale, munito degli allegati, è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici, nonché sul portale www.processotelematico.giustizia.it.

(46) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Allegato 7
Formato dei messaggi relativi alle notificazioni telematiche ⁽⁴⁷⁾ ⁽⁴⁸⁾

(47) Avvertenza: Il provvedimento integrale, munito degli allegati, è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici, nonché sul portale www.processotelematico.giustizia.it.

(48) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Allegato 8
Formato dei messaggi relativi alle comunicazioni telematiche ⁽⁴⁹⁾ ⁽⁵⁰⁾

(49) Avvertenza: Il provvedimento integrale, munito degli allegati, è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici, nonché sul portale www.processotelematico.giustizia.it.

(50) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Allegato 9

Formato dei messaggi relativi al rilascio delle copie ⁽⁵¹⁾ ⁽⁵²⁾

(51) Avvertenza: Il provvedimento integrale, munito degli allegati, è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici, nonché sul portale www.processotelematico.giustizia.it.

(52) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Allegato 10

Xsd relativi al catalogo dei servizi telematici ⁽⁵³⁾ ⁽⁵⁴⁾

(53) Avvertenza: Il provvedimento integrale, munito degli allegati, è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici, nonché sul portale www.processotelematico.giustizia.it.

(54) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).

Allegato 11

Informazioni sugli utenti dei punti di accesso ⁽⁵⁵⁾ ⁽⁵⁶⁾

(55) Avvertenza: Il provvedimento integrale, munito degli allegati, è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici, nonché sul portale www.processotelematico.giustizia.it.

(56) Vedi, ora, il [Provvedimento 16 aprile 2014](#) le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 31, comma 1, del medesimo Provvedimento 16 aprile 2014](#).